

# AGEVOLAZIONI | Circolare Agenzia delle n. 33/E del 6 ottobre 2022: chiarimenti cessione bonus edilizi e istruzioni casi ritardi o errori comunicazione

scritto da Marcella Villano | Ottobre 7, 2022



L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 6 ottobre u.s. la circolare n. 33/E, che **fornisce nuovi e attesi chiarimenti in materia di cessione o sconto in fattura dei bonus edilizi**, dopo la conversione in legge dei decreti Aiuti (Dl n. 50/2022) e Aiuti-bis (Dl n.115/2022).

In particolare, il provvedimento fornisce chiarimenti **sulla cessione dei crediti ai "correntisti" e ulteriori precisazioni in merito agli "indici di diligenza"**, già elencati nella circolare n. 23/E dello scorso giugno, nonché specifiche indicazioni a seguito delle modifiche apportate al Superbonus dal decreto Aiuti. Inoltre, la circolare contiene **istruzioni per la gestione di eventuali errori nella comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito**.

**I chiarimenti sulla responsabilità solidale di fornitore e cessionario** – Il documento fornisce chiarimenti sulla

disciplina della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Sempre alla luce delle modifiche normative introdotte dal decreto Aiuti-bis (DL n.115/2022), la circolare fornisce inoltre una più specifica chiave di lettura degli indici di diligenza in capo agli acquirenti dei crediti d'imposta, che hanno un carattere esemplificativo e sono finalizzati a rendere omogenea e trasparente l'azione dell'Agenzia sul territorio nazionale.

**Cessione dei crediti ai "correntisti"** – La circolare commenta le novità introdotte in sede di conversione del decreto Aiuti, in merito alla possibilità per le banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario di cedere i crediti ai "correntisti" (diversi dai consumatori o utenti), fermo restando il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.

**Come rimediare in caso di ritardi nella comunicazione** – Finestra temporale più ampia per coloro che non hanno inviato nei tempi la comunicazione per l'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ossia entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020. È infatti possibile avvalersi, a determinate condizioni, della "**remissione in bonis**", **istituto che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022** (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.

**Come rimediare in caso di errori nella comunicazione** – La circolare contiene indicazioni utili nel caso siano stati commessi errori nella comunicazione di opzione inviata. In particolare, se l'errore nella comunicazione è formale, ad esempio sono stati riportati in modo sbagliato i dati

catastali o lo stato di avanzamento lavori, è sufficiente inviare una segnalazione tramite pec. Se invece l'errore è sostanziale, cioè se incide su elementi essenziali del credito ceduto, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l'annullamento dell'accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, inviando un apposito modello – allegato alla circolare – a una casella pec dedicata.

[Annullamento Cessione crediti](#)

[Circolare n. 33 del 6 ottobre 2022](#)